

Dal Consiglio nazionale dei commercialisti una guida dedicata al sovraindebitamento

Crisi, una bussola per i gestori

Modelli e formulari a supporto dell'attività professionale

DI MARCELLO POLLIO
E ROBERTO A. AIELLO

Il sovraindebitamento dei debitori civili ed esclusi dalla liquidazione giudiziale trova il suo formulario per rendere l'esdebitazione più semplice e ordinata. Lo strumento costituisce una guida pratica, completa ed esaustiva rivolta a tutti gli operatori del settore. Il nuovo documento, pubblicato ieri, è stato emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è denominato «Modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli Occ», e rappresenta un utile strumento per supportare, anche sotto il profilo squisitamente operativo e pratico, l'attività quotidiana degli Organismi di composizione della crisi (Occ) e dei professionisti che svolgono il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento. Con il documento vengono proposti i modelli di

relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), oltre all'attestazione da rendere in caso di degradazione dei crediti incipienti, ai sensi dell'art. 75, co. 2, Ccii, che con gli opportuni adeguamenti può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 67 co. 4, Ccii (procedura di ristrutturazione dei debiti). Viene altresì proposta la modulistica in uso negli Occ, gli organismi istituiti presso gli ordini professionali e altri enti preposti, per soddisfare le differenti esigenze organizzative degli organismi medesimi. I vari modelli seguono le previsioni contenutistiche del ccii e vengono proposti con tecniche redazionali che li rendono di intuitiva lettura ed utilizzazione. Ogni modello di relazione è infatti composto da un indice di argomenti, che vengono poi sviluppati ed approfonditi sia a livello normativo che a li-

vello sostanziale, con particolare attenzione alle innovazioni apportate dal Ccii rispetto alla previgente disciplina di cui alla legge 3/2012 assorbita dal nuovo dlgs 14/2019 in vigore dal 15 luglio 2022. Il formulario è diviso in due sezioni ed è organizzato seguendo la struttura del sistema processuale delineato dal Ccii. La prima sezione raccoglie i modelli delle relazioni che il gestore della crisi è chiamato a redigere nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, co. 2, ccii, nel concordato minore ex art. 76, co. 2, Ccii, nella liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 269 Ccii, nonché nella procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283, co. 4, Ccii.

Quanto al concordato minore, molto interessante risulta il modello di attestazione ai sensi dell'art. 75, com. 2, in forza del quale è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca

possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insite la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Il format proposto dal Cndcec offre un livello di dettaglio tale da coprire la maggior parte delle fattispecie concrete anche con riferimento alla valutazione dell'azienda, e consente all'operatore, anche attraverso proposte esemplificative, di posizionarsi sui più elevati standard redazionali. Modello che, come accennato, potrà altresì essere agevolmente adattato al caso previsto dall'art. 67 co. 4, Ccii. Circa la cosiddetta esdebitazione dell'incapiente (art. 283), i punti 5.10 e seguenti del fac simile di relazione sono dedicati alla situa-

zione patrimoniale del debitore, alla quantificazione delle spese per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, al "limite di esdebitazione" ed alla meritevolezza anche in rapporto al merito creditizio. Tutte le indicazioni e suggerimenti coprono i molti aspetti controversi e problematici che nella pratica si trovano. La seconda sezione del documento è invece dedicata alla modulistica in uso da parte di Occ e gestori della crisi, fornendo i modelli di istanza di nomina del gestore della crisi e di iscrizione del professionista nell'elenco dei gestori; vengo forniti, inoltre, utili note operative per l'accesso alle banche dati, un modello per la circolarizzazione dei creditori istituzionali, una check-list per le verifiche documentali da eseguire a cura del gestore e soprattutto un vero e proprio vademecum per la verifica del merito creditizio del consumatore sovraindebitato.

© Riproduzione riservata

Elenco delegati vendite, esame uguale per tutti

Regole comuni per l'esame finale di avvocati, commercialisti e notai che intendono iscriversi all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. I tre consigli nazionali di categoria, infatti, comunicano di aver redatto di concerto e di aver approvato il regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 - ter disp. Att. cpc. L'intervento dei tre enti è arrivato a seguito della richiesta avanzata dalla scuola superiore della magistratura. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo 1° aprile.

La notizia è stata riportata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, nell'informativa 28/2024. Il set di regole, si legge nell'informativa, presenta «importanti novità nello svolgimento della prova finale dei corsi», prevedendo che, nei corsi a distanza (art. 3), l'esame finale «possa essere tenuto online in modalità sincrona attraverso una sessione in diretta streaming realizzata con un sistema tale da garantire la veridicità del tracciamento delle attività degli utenti e che i partecipanti mantengano la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame».

Al termine del percorso formativo, il presidente dell'ordine o un consigliere delegato somministrerà un test composto da cinquanta domande individuate tramite sorteggio su 450 quesiti. I tre consigli nazionali hanno la possibilità di rivedere e aggiornare i quesiti, pubblicandoli sui propri siti almeno 30 giorni prima della prova finale. Durante l'esame, infine, i partecipanti devono mantenere la telecamera accesa per tutta la durata della sessione di esame.

Restano salve, fanno sapere ancora i commercialisti, le previsioni generali riguardo l'organizzazione sia dei corsi di iscrizione, che dei corsi di aggiornamento, che dovrà essere espressamente delegata dal Consiglio nazionale e che i programmi di detti corsi dovranno essere elaborati nel rispetto delle linee guida della Scuola superiore della magistratura.

© Riproduzione riservata

PROTOCOLLO Infermieri e tecnici insieme

Infermieri e tecnici sanitari della prevenzione e della riabilitazione uniti. Le due Federazioni, infatti, hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l'obiettivo di «avviare un dialogo finalizzato a definire le modalità di collaborazione tra le professioni infermieristiche e quella di assistente sanitario». Un'unione che ripercorre una storia passata, visto che le due categorie condividevano la propria rappresentanza professionale all'interno dei collegi Ipasvi, prima della legge 3/2018 (legge Lorenzin) che ha creato le due nuove federazioni (Fnopi e Fno Tsrp e Pstrp). Le presidenti Barbara Mangiacavalli (Fnopi) e Teresa Calandra (Fno Tsrp e Pstrp) hanno «riconosciuto l'importanza di sviluppare la cooperazione orientando l'agire professionale sulla base e verso i bisogni di salute delle persone, delle comunità e dei territori, garantendo flessibilità, condivisione e integrazione in ogni possibile contesto». È stato deciso, quindi, di avviare un gruppo di lavoro permanente «da costituirsi sulla base delle indicazioni dei rispettivi comitati centrali».

© Riproduzione riservata

Magistrati ordinari, previdenza su quattro vie

Cassa forense o gestione separata dell'Inps per i magistrati onorari. La pensione, in ogni caso, sarà unica. Lo stabilisce il decreto 22 gennaio 2024, pubblicato in Gu n. 54 del 5 marzo 2024, che detta la disciplina previdenziale per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e hanno titolo per l'iscrizione alla cassa forense, ai sensi del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023.

Quattro vie. In base al citato dl n. 75/2023, quattro le possibili alternative per la previdenza dei magistrati onorari confermati:

- quelli che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'Ago dell'Inps (cioè assimilati ai lavoratori dipendenti);
- a quelli che non hanno optato per l'esercizio esclusivo e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni già rilasciate;
- quelli che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata Inps. In tal caso, il relativo onere contributivo è ripartito in misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del ministero della giustizia;
- quelli che esercitano le funzioni in via non esclusiva e hanno titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la cassa.

Una sola pensione. Il decreto interviene sugli ultimi due casi. Stabilisce che, qualora il magistrato ne abbia titolo, conserva l'iscrizione alla cassa forense. La cassa non sospende l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione in essere che continuerà ad essere alimentata da contribuzione. Quest'ultima, in particolare, è data dai contributi soggettivi e integrativi che sono calcolati sul reddito professionale e sul volume d'affari Iva, salvo il rispetto dei contributi minimi. In ogni caso, conclude il decreto, il magistrato non può ricevere, se spettanti, pensioni allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'Inps e sia dalla cassa; pertanto, all'atto della richiesta, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di esclusività della prestazione a carico di un solo ente.

Carla De Lellis

© Riproduzione riservata